

COMUNE DI SALGAREDA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. 11477

Salgareda, 10.11.2017

ID pratica: 00359320264-07072017-2003

Oggetto: Richiesta di VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 55/2012 e dell'articolo 8 del DPR 160/2010 per AMPLIAMENTO DEL POLO LOGISTICO localizzato in Via Calnuova n. 18 a Salgareda (TV).
- **Parere Ufficio Tecnico Comune di Salgareda.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista l'istanza presentata dalla Ditta F.lli Codognotto di Codognotto Gianfranco & C. snc, con sede a Salgareda (TV), in via dell'Artigianato n. 7 (P.IVA 00359320264), registrata al prot. n. 6727 del 10/07/2017, finalizzata all'ampliamento del polo logistico localizzato in Via Calnuova n. 18, mediante la procedura di variante urbanistica al vigente Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e del DPR 160/2010, presso l'immobile censito in Catasto: Comune di Salgareda (TV) Foglio 25, mappali 7 – 8 – 9 – 10 - 11 – 40 – 137;

Richiamata la relazione tecnica di asseverazione del progettista ai sensi dell'art. 20, 1° comma, DPR 380/01;

Vista l'istruttoria tecnica in data 12/07/2017;

Vista la Relazione del Responsabile S.U.A.P. del 12/07/2017 con la quale è stata disposta l'indizione della conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012;

Preso atto che per il progetto in esame è stata verificata l'effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A) ai sensi del paragrafo 2.2 dell' "ALLEGATO A" alla DGR 2299/2014, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:

- *Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, redatta ai sensi del paragrafo 2.2 dell' "ALLEGATO A" alla DGRV n. 2299 del 09/12/2014, a firma del dott. Urb. Francesco Finotto con domicilio professionale presso PROTECO engineering. S.r.l., in Via Cesare Battisti , 39 in San Donà di Piave (VE), iscritto con il n. 3189 all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia;*

- *Relazione tecnica a firma del suddetto dott. Urb. Francesco Finotto.*

Preso atto del parere motivato n. 184 del 10/10/2017 trasmesso dalla "Commissione Regionale V.A.S. – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica", con nota registrata all'ufficio prot. n. 10453 del 18/10/2017 nella quale viene comunicato che "*Questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza n. 219/2017, ritiene che l'istanza di "Ampliamento, tramite procedura SUAP, di Polo Logistico Ditta F.lli Codognotto di Codognotto Gianfranco & s.n.c." in Comune di Salgareda, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente*" nonché disposto, che in fase di attuazione dell'intervento si ottemperi alle prescrizioni dei pareri delle Autorità Ambientali consultate e della VIncA allegate al parere in parola;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 26/09/2017: "*Parere favorevole per quanto di competenza.*"

Accertato che trattasi di opere soggette al pagamento del contributo previsto dall'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così determinato dall'ufficio tecnico:

- Euro 390.714,69 quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria;
- Euro 312.726,95 quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione secondaria;
- Euro 12.027,96 quale contributo ambientale.

Dato atto che l'importo del contributo straordinario dovuto ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/2001 ss.mm.ii. verrà quantificato in sede di Delibera di Consiglio Comunale;

Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche, nonché la legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche, la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche;

Visto il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Salgareda (TV) approvato con Conferenza di Servizi in data 31 luglio 2013, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 306 del 09 agosto 2013,

Visto il Primo Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Salgareda (TV) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2016;

Vista la 1° variante al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Salgareda approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2016;

Visto il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n.160 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 31/12/2012 n. 55 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 27/06/1985 n. 61, e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 23/04/2004 n. 11, e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R.V. N. 1322 del 10/05/2006;

Vista la D.G.R.V. N. 103 del 30/07/2013;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 20.01.2015;

Vista la Legge Regionale 06/06/2017 n.14.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'intervento, ai fini edilizi, come rappresentato negli elaborati di progetto depositati nella piattaforma UNIPASS e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, **delle condizioni e delle prescrizioni tutte contenute nel presente parere e negli atti/ pareri che saranno acquisiti dal SUAP in sede di conferenza dei Servizi nonché del suddetto parere motivato n. 184 del 10/10/2017 trasmesso dalla "Commissione Regionale V.A.S. -Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica", con nota registrata all'ufficio prot. n. 10453 del 18/10/2017 precisando che l'efficacia del presente parere, ai fini urbanistici, è subordinato all'acquisizione del previsto parere favorevole di competenza del Consiglio Comunale e dei dovuti pareri favorevoli di competenza dei vari Enti coinvolti nel procedimento in parola in variante al Piano degli Interventi, ai sensi della L.R. 55/2012 e del D.P.R. 160/2010 di cui all'oggetto.**

Sono fissate le seguenti modalità e **prescrizioni generali**:

- L'agibilità del fabbricato è subordinata all'autorizzazione allo scarico delle acque come sopra citato;
- durante l'esecuzione dei lavori non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e si dovranno adottare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo o danno a persone e cose; dovranno essere adottate tutte le precauzioni e le cautele previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia di sicurezza ed igiene nei lavori e nei cantieri;
- ai sensi dell'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/01 nel cantiere dovrà essere esposto, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi del

presente provvedimento e del nominativo della Ditta abilitata all'intervento, del progettista, del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in C.A., dell'impresa costruttrice e della data di inizio dei lavori;

- per occupazione di aree e spazi comunali si deve ottenere apposita autorizzazione comunale;
- il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con idonee recinzioni / protezioni lungo i lati prospicienti le vie pubbliche e dovranno essere apposti idonei segnali con luce rossa agli angoli;
- gli impianti tecnologici dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente ed essere eseguiti da Ditte regolarmente abilitate le quali, al termine dei lavori, dovranno rilasciare i necessari certificati di conformità;
- dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte tutti i manufatti che fossero eventualmente danneggiati durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente permesso di costruire;
- dovranno essere rispettati i requisiti acustici passivi di cui al DPCM 05/12/1997;

Sono fissate le seguenti modalità e **prescrizioni particolari**:

- il rilascio del titolo abilitativo che darà la possibilità di eseguire i lavori, è subordinato al perfezionamento degli adempimenti contabili (pagamento del contributo di costruzione o rateizzazione con polizza assicurativa/fideiussoria secondo le modalità stabilite con DCC n. 10 del 29.01.1986 per i seguenti importi nonché dell'importo del contributo straordinario dovuto ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/2001 ss.mm.ii. che verrà quantificato in sede di Delibera di Consiglio Comunale :
 - Euro 390.714,69 quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria;
 - Euro 312.726,95 quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione secondaria;
 - Euro 12.027,96 quale contributo ambientale.
- trattandosi di intervento di ampliamento di fabbricato con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, dovranno essere prodotti idonei elaborati di progetto attestanti il rispetto dell'obbligo di installare infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, ai sensi dell'art. 4 c. 1-ter del D.P.R. 380/2001;
- dovranno essere osservate le disposizioni previste dalla DGRV n. 97/2012 in merito alle *“misure preventive protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota”*;
- dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n.106/09, integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 81/08, in materia di tutela della salute;
- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere prodotti la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; tale documento può essere sostituito, da autocertificazione;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta la documentazione di cui al DPR 120/2017 e nota di indirizzo della Regione del Veneto n. 353596 del 21/09/2017;

In assenza di tali dichiarazioni sarà sospesa l'efficacia del titolo abilitativo e pertanto i lavori non potranno essere iniziati.

alla fine dei lavori, qualora le terre da scavo non vengano riutilizzate in cantiere, dovrà essere prodotta attestazione dell'invio del modello 2 (allegato alla nota di indirizzo della Regione Veneto prot. n. 353596 in data 21/09/2017 e disponibile all'indirizzo internet <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo>) al Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche ed a questo Comune.

Il presente parere non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi.

Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti, come delle modalità esecutive sopra fissate.

Il permesso di costruire è rilasciato salvi i diritti di terzi ed è valido per il periodo assentito ad ultimare i lavori;

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completamente ultimati tre anni dal loro inizio. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare dovrà presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del titolo abilitativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch. Gabriele Favaretto

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)